

## **NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E ALTRI BENEFICI**

**Soltanto per i settori direttamente danneggiati**

**di Vincenzo Pollastrini**

**Art.1, decreto legge 28 ottobre 2020, n.137**

I contributi a fondo perduto riguardano ora **soltanto i settori direttamente danneggiati** dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020

Per verificare se la propria attività è ammessa ai nuovi contributi occorre scorrere **l'elenco di seguito riportato**

Il decreto prevede **un'estensione anche ad altre attività** (non comprese nell'elenco) che risultassero comunque direttamente pregiudicate dalle misure restrittive. **In tal caso però occorre attendere uno o più decreti applicativi** (saranno il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare tale ulteriore valutazione)

### **ECCO I SETTORI INTERESSATI E LE CONDIZIONI DI LEGGE**

Occorre **partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020** con **attività prevalente in uno dei seguenti codici.**

Il contributo **non spetta** a chi ha **attivato la partita IVA dal 25 ottobre 2020.**

Non basta.

**E' anche necessario che** l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** (ciò che equivale alla **riduzione di oltre un terzo**). Come già in passato, per collocare correttamente fatturato e corrispettivi nei mesi di competenza, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione (si rinvia al nostro precedente articolo).

Se la **partita IVA** è stata **attivata a partire dal 1° gennaio 2019** (sempre nell'ambito dei settori indicati) **la condizione del calo di fatturato non è richiesta.**

Le percentuali riportate a fianco, rispetto ad ogni attività, come vedremo, vengono utilizzate per il calcolo del contributo.

493210 Trasporto con taxi **100%**

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente **100%**

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano **200%**

551000 Alberghi **150%**

552010 Villaggi turistici **150%**

552020 Ostelli della gioventù **150%**

552030 Rifugi di montagna **150%**

552040 Colonie marine e montane **150%**

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence **150%**

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole **150%**

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte **150%**

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero **150%**

561011 **Ristorazione con somministrazione 200%**

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole **200%**

561030 **Gelaterie e pasticcerie 150%**

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti **150%**

561042 Ristorazione ambulante **200%**

561050 Ristorazione su treni e navi **200%**

562100 **Catering per eventi, banqueting 200%**

563000 **Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%**

591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi **200%**

591400 Attività di proiezione cinematografica **200%**

749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport **200%**

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi **200%**

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento **200%**

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca **200%**

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici **200%**

823000 **Organizzazione di convegni e fiere 200%**

855209 **Altra formazione culturale 200%**

900101 Attività nel campo della recitazione **200%**

900109 Altre rappresentazioni artistiche **200%**  
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli **200%**  
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche **200%**  
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie **200%**  
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche **200%**  
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) **200%**  
931110 Gestione di stadi **200%**  
931120 Gestione di piscine **200%**  
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti **200%**  
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca **200%**  
931200 Attività di club sportivi **200%**  
931300 Gestione di palestre **200%**  
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi **200%**  
931999 Altre attività sportive nca **200%**  
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici **200%**  
932910 Discoteche, sale da ballo night club e simili **400%**  
932930 Sale giochi e biliardi **200%**  
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca **200%**  
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby **200%**  
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca **200%**  
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) **200%**  
960420 Stabilimenti termali **200%**  
960905 Organizzazione di feste e cerimonie **200%**

## **SOGGETTI CHE HANNO GIA' BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Si tratta del fondo perduto già erogato dall'Agenzia delle Entrate (e non restituito) secondo la domanda a suo tempo presentata ai sensi dell'art.25, D.L. n.34/2020. **Sarà la stessa Agenzia delle**

**Entrate a provvedere all'accredito diretto sul conto corrente** bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

La norma non spiega **cosa accade se nel frattempo il precedente conto corrente è stato chiuso**. Nel caso, si consiglia di verificare la situazione con lo Studio (eventualmente valutando la possibilità di inviare una nuova domanda).

Il contributo si calcola **applicando la percentuale** riportata a fianco del proprio codice attività **al contributo in precedenza ricevuto**.

In ogni caso il contributo non può superare il **limite massimo di € 150.000**.

Se la **partita IVA** è stata **attivata a partire dal 1° gennaio 2019** (sempre nell'ambito dei settori indicati), circostanza che esclude la necessità di verificare il calo di fatturato, il contributo si calcola applicando **detta percentuale agli importi di € 1.000 per le persone fisiche, e di € 2.000 per gli altri soggetti**.

***Esempio:*** un bar (con percentuale pari al 150%) che ha già ottenuto un contributo di € 2.000, attivo prima del 1° gennaio 2019, riceverà ora un contributo di € 3.000 (2000 x 150%).

Un bar (150%) aperto a partire dal 1° gennaio 2019 riceverà un contributo di € 1.500 (1000 x 150%) se si tratta di persona fisica (ditta individuale), di € 3.000 (2000 x 150%) se si tratta di società.

## **SOGGETTI CHE NON HANNO GIA' BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.**

L'accredito sul conto corrente **non è automatico**.

Occorre presentare **domanda** (stessa procedura dei contributi già erogati) all'Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità (web) che verranno **prossimamente stabiliti con decreto**.

Il contributo **non spetta** a coloro che hanno **cessato** la partita IVA alla data di presentazione dell'istanza. **Attenzione** dunque **alle chiusure affrettate**.

Ecco la procedura di calcolo.

Si determina la **differenza tra l'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** (es. € 2.000) e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** (es. € 10.000). Dunque, nell'esempio, € 10.000 - € 2.000 = € 8.000.

**All'importo così ottenuto** (nell'esempio, € 8.000) si applica una **percentuale del:**

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso (solitamente, 2019).
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente.
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente. **A differenza del precedente contributo, non esiste più il limite massimo di € 5.000.000 di ricavi relativi al periodo di imposta precedente. Comunque, il contributo non può superare l'importo di € 150.000.**

**Ma non è finita qui.**

**All'importo così ottenuto** (che deve però essere **prima aumentato ad € 1.000** per le persone fisiche/ditte individuali e **ad € 2.000** per le società, **se inferiore** a detti importi minimi) **si applica poi la percentuale indicata** a fianco del proprio codice attività nell'elenco sopra riportato.

***Proseguiamo nell'esempio del bar.***

Avevamo calcolato la differenza dei fatturati, aprile su aprile, in € 8.000. Se nell'intero 2019 lo stesso bar ha fatturato, poniamo, € 150.000 (entro il limite di € 400.000), applichiamo la percentuale del 20%. Dunque € 8.000 x 20% = € 1.600.

A tale somma applichiamo infine la percentuale del 150% (riportata a fianco in tabella, rispetto all'attività indicata), ottenendo l'importo del contributo da richiedere: € 1.600 x 150% = € 2.400.

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

Il nuovo contributo, per il resto, è soggetto alle stesse regole del precedente. Rinviamo a quanto già pubblicato sul nostro sito.

In estrema sintesi: il contributo **non è tassabile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap; non concorre al plafond di interessi passivi/spese generali parzialmente deducibili; la domanda vale quale **autocertificazione**, con **conseguenze penali in caso di falso** (oltre alla restituzione del contributo e alla comminazione di interessi e sanzioni amministrative); si applicano i limiti e le condizioni per gli aiuti di Stato UE Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”* e successive modifiche.

## **CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE**

Sempre **per le attività indicate nell'elenco**, e **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente**, viene esteso ai mesi di **ottobre**, **novembre** e **dicembre**.

Riguarda i canoni di locazione degli immobili ad **uso non abitativo e affitto d'azienda** di cui all'art.28 del D.L. n.34/2020. Si rinvia pertanto, per la relativa disciplina (percentuali e condizioni) ad altro nostro articolo. Anche in tal caso si applicano i limiti stabiliti dalla normativa europea.

## **CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU**

Il beneficio riguarda soltanto **immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività sopra elencate**, a **condizione** che i relativi **proprietari** siano **anche i gestori** delle attività.

L'agevolazione dunque non spetta, per esempio, se il gestore è una società ed il proprietario uno dei soci, o altro soggetto (diverso dal gestore).

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

Il decreto contiene altre disposizioni.

Oltre a quelle in materia di **lavoro** (che verranno esaminate in successivo articolo), ricordiamo, in estrema sintesi:

- Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure esecutive sull'abitazione principale.

- Alcune estensioni temporali per il **tax credit vacanze**.
- Proroga al **10 dicembre 2020** per la presentazione della dichiarazione dei **sostituiti di imposta**.
- Fondi ad alcune specifiche attività (per i quali occorrono però decreti applicativi): **associazioni sportive dilettantistiche**; imprese operanti nelle filiere **agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**; attività **culturali** e **turismo**; **export** e sistema delle **fiere internazionali**.

Anzio, 29 ottobre 2020